



comune di  
**PRATO**

## **Regolamento per la pubblicità e le affissioni**

Approvato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 1 del 13.01.2011

Modificato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 81 del 24.11.2011

Modificato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 52 del 6.07.2015

## **INDICE**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Linee generali
- Art. 2 - Fonti legislative, regolamentari e deliberative di riferimento
- Art. 3 - Criteri generali per la realizzazione del Piano
- Art. 4 - Tipologia degli impianti e dei mezzi disciplinati dal Piano
- Art. 5 - Definizione degli impianti permanenti e temporanei
- Art. 6 - Classificazione del territorio comunale
- Art. 7 - Divisione del territorio in categorie e maggiorazione
- Art. 8 - Maggiorazione stagionale
- Art. 9 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

.

### **DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO**

- Art. 10 - Autorizzazioni e competenza per il rilascio
- Art. 11 - Forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione e modalità per l'effettuazione
- Art. 12 - Impianti pubblicitari permanenti e temporanei: modalità per la richiesta di autorizzazione
- Art. 13 - Insegne di esercizio: modalità per la richiesta di autorizzazione
- Art. 14 - Termini amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni. Procedimento
- Art. 15 - Contenuto e condizioni del provvedimento
- Art. 16 - Durata degli atti autorizzativi
- Art. 17 - Rinnovo degli atti autorizzativi: modalità di presentazione della richiesta<sup>0</sup>
- Art. 18 - Autorizzazione o concessione: sospensiva revoca e decadenza. Effetti e procedure di rimozione<sup>1</sup>
- Art. 19 - Rinuncia. Scadenza. Effetti. Procedure di rimozione

### **DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DI ALTRE FORME DI PUBBLICITA'**

- Art. 20 - Pubblicità fonica
- Art. 21 - Propaganda elettorale - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario
- Art. 22 - Mezzi pubblicitari gonfiabili. Aeromobili
- Art. 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

### **DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 24 - Servizio pubbliche affissioni

### **DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEI CANONI AUTORIZZATORI**

- Art. 25 - Imposta sulla pubblicità
- Art. 26 - Diritti sulle pubbliche affissioni

### **MODALITA' DI VERSAMENTO DEI DIRITTI, DELL'IMPOSTA E DISCIPLINA DEI RIMBORSI**

- Art. 27 - Versamenti

Art. 28 - Rimborsi

#### ABUSIVISMO – SANZIONI E PROCEDURE DI RIMOZIONE

Art. 29 – Abusivismo e Rimozione

Art. 30 – Sanzioni

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Insegne di esercizio: emersione

Art. 32 – Versamento dell'imposta per l'anno 2011

Art. 33 – Abrogazioni

Art. 34 – Integrazione art. 6 "piano di emersione volontaria dell'abusivismo pubblicitario"

## **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Linee generali**

1. L'intero comparto della pubblicità nell'ambito del Comune di Prato (installazione di impianti con connessi adempimenti amministrativi e tributari) trova disciplina nel presente Regolamento per la Pubblicità e le Affissioni (d'ora in poi denominato **Regolamento**).
2. Le linee guida sono quelle del rispetto delle norme di riferimento, dell'esigenza di un complessivo riordino di varie situazioni anomale che con il tempo si sono prodotte e della necessità di pianificare una presenza pubblicitaria compatibile con il tessuto territoriale e urbano.
3. Questo nuovo Regolamento prevede anche forme e metodi innovativi di gestione, ipotizzando il concorso di soggetti privati, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.
4. Mentre il Regolamento affronta gli adempimenti e gli obblighi che derivano dall'esercizio dell'attività pubblicitaria, il Piano Generale degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari e degli Impianti per le Affissioni (di seguito definito **Piano**) riassume qualità e quantità degli impianti individuando per ogni fattispecie i criteri per la collocazione sul territorio, sia su suolo pubblico che privato, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dalla legge e dai dispositivi collaterali, ma anche mediante l'uso consapevole delle deroghe concesse ai Comuni.
5. A corredo del Piano sono state predisposte cartografie con la suddivisione del territorio e con l'evidenziazione delle aree soggette a vincoli o destinazioni d'uso specifici.

### **Art. 2 - Fonti legislative, regolamentari e deliberative di riferimento.**

1. Deve ritenersi automaticamente ricompreso ed integrato nel presente documento ogni adeguamento normativo in materia, fatta salva la possibilità, se prevista, di limitarne o escluderne gli effetti.

### **Art. 3 - Criteri generali per la realizzazione del Piano.**

1. I criteri principali seguiti per la realizzazione del Piano sono stati di tipo territoriale e qualitativo:
  - zonizzazione del territorio in relazione alle caratteristiche urbane e ai vincoli presenti;
  - individuazione delle aree su cui ammettere, limitare o escludere la collocazione della pubblicità.
2. Successivamente, per ognuna delle aree considerate, è stata effettuata un'analisi delle realtà sociali ed economiche ed in conseguenza delle risultanze dei due studi si sono pianificati tipologie e quantità degli impianti e dei mezzi pubblicitari.
3. Particolare attenzione è stata e sarà posta all'analisi degli impianti nei vari contesti territoriali e alle caratteristiche / tipologie dell'impianto stesso:
  - impianti anche analoghi possono essere soggetti a limiti o deroghe in base all'ipotesi dell'ubicazione.
  - ogni zona idonea può recare percorsi differenziati, per esempio, per impianti destinati a pubblicità permanente oppure temporanea.
4. La zonizzazione del territorio comunale ai fini dell'attività pubblicitaria trova specifica identificazione nell'apposita cartografia che è allegata al Piano stesso.

### **Art. 4 - Tipologia degli impianti e dei mezzi disciplinati dal Piano.**

1. Il Piano ammette e disciplina le seguenti tipologie di impianti:
  - Insegne di esercizio.
  - Cartelli.
  - Impianti per segnaletica direzionale.
  - Striscioni, locandine e stendardi.
  - Segni orizzontali reclamistici.

- Impianti pubblicitari di servizio.
  - Impianti di pubblicità o propaganda fra i quali devono ricomprendersi quelli di nuova generazione.
  - Impianti per le affissioni.
2. Ognuna delle macro-categorie prevede una suddivisione analitica, definita in un'apposita scheda contenete le caratteristiche tecniche, quelle prestazionali, quelle per la sicurezza oltre alle indicazioni, prescrizioni e vincoli per il collocamento.

#### **Art. 5 - Definizione degli impianti permanenti e temporanei.**

1. Secondo la durata dell'autorizzazione gli impianti si distinguono in:
- Permanenti con durata superiore a 90 giorni consecutivi.
  - Temporanei con durata inferiore o uguale a 90 giorni consecutivi.

#### **Art. 6 - Classificazione del territorio comunale.**

1. Nel rispetto della normativa vigente, D.Lgs. N. 507/1993, e in base al numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento, il Comune di Prato, appartiene alla seconda classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Divisione del territorio in categorie e maggiorazione.**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta (in base agli articoli 12, 14, 15 commi 1, 3 e 5 del D.Lgs. N. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni) nonché del diritto, il territorio del Comune di Prato è suddiviso nella seguenti categorie:
- Categoria speciale: appartengono ad essa le località comprese nella delimitazione territoriale riportata nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Prato N. 858 del 28.12.1990.
  - Categoria normale: appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale.
2. Le esposizioni pubblicitarie, comprese le affissioni di natura commerciale da parte di privati su appositi spazi, effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del 150% (centocinquanta) della tariffa normale.

*Riferimenti zone territorio: "Categoria Speciale" (cartografie – elenco strade e piazze). L'elenco delle strade e piazze facenti parte delle zone in Categoria Speciale è disponibile sul sito del Comune di Prato e presso So.Ri. spa.*

#### **Art. 8 - Maggiorazione stagionale.**

1. In relazione ai rilevanti flussi turistici riscontrabili a Prato per circostanze di particolare significato, è applicata la maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità, di cui all'art. 12 – comma 2, all'art. 14 – commi 2, 3, 4, 5 e all'art. 15, del D.Lgs. N. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale maggiorazione è applicata alle operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre di ciascun anno.

#### **Art. 9 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni.**

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune di Prato ed è gestito da So.Ri. spa in base a quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto tra Comune e la So.Ri. è disciplinato da apposito contratto di servizio.

## **DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO**

### **Art. 10 - Autorizzazioni e competenza per il rilascio.**

1. La collocazione di tutti gli impianti pubblicitari, sia su suolo pubblico che privato, e l'esecuzione della pubblicità sono soggetti al rilascio di preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente individuato dalla Legge, ad eccezione delle forme previste al successivo art. 11.

### **Art. 11 - Forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione e modalità per l'effettuazione.**

1. Sono escluse dal rilascio dell'autorizzazione:
  1. La pubblicità effettuata nei modi previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 su veicoli pubblici e privati.
  2. Le insegne esposte all'interno delle relative sedi di esercizio di attività, quando non siano visibili dalla pubblica via, oppure, se esposte all'interno di sedi di attività poste nei centri commerciali.
  3. I mezzi pubblicitari realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscano all'attività negli stessi esercitata e siano arretrati di almeno un metro rispetto all'ingresso.
  4. Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, esposti sugli stessi immobili, purché siano di una superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
  5. La pubblicità esposta all'interno di luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, cinema, centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via.
  6. Le locandine prive di rigidezza esposte all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico aventi le seguenti caratteristiche:
    - Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
    - Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
    - Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
  7. Impianti pubblicitari, esposti presso cantieri edili, con esclusione della Zona "Centro Storico", reclamizzanti aziende operative sull'area di lavoro, esposti parallelamente al senso di marcia e collocati sia all'interno dell'asse di recinzione sia ancorati alle strutture di ponteggio, di superficie singola fino a mq. 2,00.
2. Per le forme pubblicitarie comprese nel presente articolo è, comunque, obbligatoria la preventiva presentazione di un'apposita dichiarazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
3. La dichiarazione sarà valida solo se corredata di:
  - Ricevuta di versamento dell'imposta sulla pubblicità (se dovuta).
  - Copia dei documenti attestanti eventuali agevolazioni fiscali spettanti.
  - Firma, per accettazione, di tutte le prescrizioni previste per l'esecuzione della pubblicità oggetto della dichiarazione.

*Modello: "Dichiarazione della pubblicità"*

*Il modello è disponibile sul sito del Comune di Prato e presso So.Ri. spa.*

### **Art. 12 - Impianti pubblicitari permanenti e temporanei: modalità per la richiesta di autorizzazione.**

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata da:
  - Legale rappresentante del soggetto giuridico interessato o persona delegata.

- Operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. La richiesta deve contenere la domanda d'installazione per un solo impianto o mezzo pubblicitario ad eccezione di:
    - Impianti per affissione diretta di privati presso un unico cantiere edile; la richiesta deve, comunque, riferirsi ad impianti ipotizzati su di una sola strada con esposizione parallela al senso di marcia.
    - Impianti pubblicitari, esposti presso un unico cantiere edile, reclamizzanti aziende operative sull'area di lavoro o con interessi accessori; la richiesta deve riferirsi a impianti per i quali si ipotizza l'esposizione direttamente sull'immobile oggetto dell'intervento ovvero all'interno dell'asse di recinzione con esposizione parallela al senso di marcia.
    - Mezzi pubblicitari esposti su teli collocati a protezione di cantieri edili, presso un unico cantiere.
    - Mezzi pubblicitari collocati all'interno degli impianti sportivi.
    - Mezzi pubblicitari esposti su impianti direzionali di terzo livello fino al totale massimo previsto dal Piano per ogni singolo impianto.
    - Mezzi pubblicitari direzionali esposti su unico impianto di secondo livello.
    - Mezzi pubblicitari esposti su impianti pubblicitari di servizio, previsti nell'ambito di piani di arredo urbano e stradale, collocati sulla stessa area di riferimento, intesa come tratto di viabilità, in sequenza collegata fra di essi.
    - Stendardi esposti sui pali della pubblica illuminazione compresi all'interno di una stessa campagna pubblicitaria.
    - Mezzi temporanei per la cui esposizione si fa riferimento, all'interno della richiesta, ad un circuito come individuato dal Piano.
  4. La richiesta, da presentare con marca da bollo, deve essere corredata di tutta la documentazione e le certificazioni previste.
  5. La documentazione e le certificazioni possono essere allegate anche su supporto informatico (DVD).
  6. Alla richiesta deve essere allegata attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti d'istruttoria. La mancata presentazione dell'attestazione di versamento produrrà l'archiviazione automatica della richiesta, senza necessità di preavviso da parte del competente ufficio.
  7. Per gli impianti pubblicitari collocati in corrispondenza della viabilità dovrà essere presentata idonea garanzia, da ciascuno operatore autorizzato a copertura della corretta collocazione e del corretto stato manutentivo e di pulizia dell'impianto, nonché dei costi per la rimozione e la custodia, in caso di inadempienza alla rimozione nei tempi prestabiliti. Tale garanzia cumulativa potrà essere prodotta tramite polizza fidejussoria o assicurativa per un ammontare forfetario di € 10.000 (diecimila).

*Modello " Richiesta autorizzazione impianti pubblicitari permanenti".*

*Modello " Richiesta autorizzazione impianti pubblicitari temporanei".*

*Modello " Richiesta autorizzazione impianti pubblicitari permanenti e temporanei su cantieri edili".*

*I modelli sono disponibili sul sito del Comune di Prato e presso So.Ri. spa.*

### **Art. 13 - Insegne di esercizio: modalità per la richiesta di autorizzazione.**

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata da:
  - Legale rappresentante del soggetto giuridico interessato o persona delegata.
  - Operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. La richiesta deve contenere la domanda d'installazione per una sola insegna, ad eccezione del caso in cui si richiede autorizzazione per più insegne da esporre su un'unica sede di attività.
4. La richiesta, da presentare con marca da bollo, deve essere corredata di tutta la documentazione e le certificazioni previste.

5. La documentazione e le certificazioni possono essere allegate anche su supporto informatico (DVD).
6. Alla richiesta deve essere allegata attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti d'istruttoria. La mancata presentazione dell'attestazione di versamento produrrà l'archiviazione automatica della richiesta, senza necessità di preavviso da parte del competente ufficio.

*Modello: "Richiesta autorizzazione per insegne di esercizio".*

*Il modello è disponibile sul sito del Comune di Prato e presso So.Ri. spa.*

#### **Art. 14 - Termini amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni. Procedimento.**

1. I termini per la conclusione del procedimento oggetto del presente Regolamento sono i seguenti:
  - 60 giorni per gli impianti pubblicitari permanenti.
  - 15 giorni per i mezzi pubblicitari permanenti e temporanei richiesti su impianti di proprietà comunale.
  - 15 giorni per impianti pubblicitari temporanei facenti parte di circuiti o posizioni già determinati dal Piano.
  - 40 giorni per le insegne di esercizio.
2. I termini di cui al punto 1 decorrono dal giorno di presentazione della richiesta definitiva e completa.
3. Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è So.Ri. spa.
4. Il Responsabile del procedimento richiede i pareri obbligatori e vincolanti da parte dei Servizi competenti, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta definitiva e completa nei seguenti casi:
  - Installazioni situate nell'area Centro Storico;
  - Installazioni situate in area a verde pubblico attrezzate, parchi e giardini;
  - Installazioni in deroga alle regole previste dal Piano per motivi di pubblica utilità.
5. I Servizi competenti provvedono ad emettere i pareri richiesti entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse.
6. Se la richiesta è relativa a impianti o insegne pubblicitarie di dimensione pari o superiore a 10 (dieci) mq. è obbligatorio perfezionare il deposito, presso il competente servizio comunale, dell'idoneo titolo abilitativo edilizio secondo la vigente normativa, corredato del preventivo nulla osta autorizzatorio/atto di assenso rilasciato da Sori spa .
7. In caso di impianti o insegne da esporsi in aree e/o su edifici soggetti a vincolo paesaggistico e/o vincolo monumentale e, comunque, sottoposti a specifici vincoli è obbligatorio allegare alla richiesta copia dell'ottenuta autorizzazione o atto di assenso dell'autorità competente in materia di vincolo. In caso di necessaria acquisizione, da parte del soggetto richiedente, di assenso per il superamento dei vincoli di cui al presente comma, tramite perfezionamento dell'idoneo titolo abilitativo edilizio secondo la vigente normativa, la procedura deve essere equiparata a quella prevista nel comma precedente.

#### **Art. 15 - Contenuto e condizioni del provvedimento.**

1. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'avvenuta installazione è obbligatoria la presentazione, a firma del titolare dell'autorizzazione, della seguente documentazione:
  - dichiarazione che attesti la conformità dell'installazione alle condizioni previste nell'atto autorizzatorio;
  - attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta sulla pubblicità;
  - documentazione fotografica in formato digitale per l'inserimento nel registro informatizzato.
3. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.
4. Per l'oggetto del presente Regolamento e del Piano degli impianti pubblicitari non trovano applicazione l'istituto del silenzio-assenso (con esclusione per la procedura di variazione bozzetto),

né le altre procedure di segnalazione di inizio attività ai sensi della vigente normativa. Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione è obbligatorio e indispensabile alla posa in opera dell'impianto, del mezzo, del messaggio e di ogni altra forma o strumento pubblicitario.

5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - Effettuare la dovuta manutenzione, verificando e assicurandosi periodicamente del buono stato dell'impianto pubblicitario.
  - Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di decoro dell'impianto.
  - Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal competente ufficio, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze.
  - Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del competente ufficio.
  - Provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità di cui al Titolo IV del presente Regolamento.
6. Su ogni impianto, cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata e mantenuta efficace, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta visibile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
  - a. Ente territoriale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.
  - b. Soggetto titolare dell'autorizzazione.
  - c. Numero dell'autorizzazione con la data di rilascio e di scadenza della stessa.
7. La targhetta, di cui al comma precedente, deve essere curata e sostituita dall'interessato ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
8. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile; per le insegne di esercizio non corre l'obbligo dell'esposizione della targhetta, ma si dispone che copia dell'autorizzazione sia conservata nella sede di attività presso la quale sono installati i mezzi, e che sia consultabile ad ogni controllo da parte dei competenti uffici.
9. Dell'autorizzazione è titolare esclusivo il soggetto richiedente e la stessa non può essere ceduta tramite accordi privati che, se realizzati, la renderebbero decaduta automaticamente.
10. L'autorizzazione per installare e/o modificare impianti pubblicitari è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, pertanto, il Comune di Prato e il soggetto competente al rilascio della stessa sono liberi da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale compromissione di tali diritti, responsabilità che è e resta sempre a carico del titolare dell'autorizzazione.

*Modello: "Dichiarazione di avvenuta installazione mezzi pubblicitari permanenti".*

*Il modello è disponibile sul sito del Comune di Prato e presso So.Ri. spa.*

#### **Art. 16 - Durata degli atti autorizzativi.**

1. La durata massima delle autorizzazioni è la seguente:
  - a. 3 anni per gli impianti pubblicitari permanenti;
  - b. non oltre 3 anni per impianti pubblicitari esposti su aree adibite a cantiere o sulle pertinenze di delimitazione o copertura;
  - c. non oltre 90 giorni consecutivi per gli impianti pubblicitari temporanei;
  - d. alla data di cessazione dell'attività da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione, in relazione alla sede individuata sull'atto stesso, per le insegne di esercizio.
2. La durata di autorizzazione degli impianti pubblicitari ubicati in aree o strutture di proprietà comunale oggetto di convenzioni o concessioni con soggetti terzi sarà analoga o superiore rispetto a quella prevista al punto 1/a del presente articolo e, quindi, in sintonia con la durata e la scadenza della convenzione o concessione stessa.

#### **Art. 17 - Rinnovo degli atti autorizzativi: modalità di presentazione della richiesta.**

1. Le autorizzazioni per impianti e mezzi pubblicitari permanenti possono essere rinnovate ad eccezione di quelli oggetto di appalto pubblico o convenzioni, impianti di ogni tipologia esposti su aree adibite a cantiere ed insegne di esercizio.
2. Le richieste di rinnovo possono essere presentate al competente ufficio nel periodo compreso fra il novantesimo ed il trentesimo giorno precedente la scadenza. Eventuali nuove richieste per una stessa posizione già autorizzata ad altro soggetto, presentate prima del trentesimo giorno precedente la scadenza del titolo vigente, saranno rifiutate con rimborso dei diritti di istruttoria versati.
3. La richiesta di rinnovo potrà essere presentata solo se il tratto di viabilità su cui insiste l'impianto pubblicitario non ha subito varianti di qualsiasi natura o interventi alla segnaletica, rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione originale e se il contesto territoriale non presenta nuovi vincoli o limiti imposti dal Piano. In caso diverso l'istanza dovrà essere equiparata, circa la documentazione e le certificazioni da allegare, ad una domanda originale, fermi restando, comunque, i tempi di presentazione ed i diritti di opzione previsti al comma 2 del presente articolo. L'installazione di nuovi segnali indicanti lavaggio e/o pulizia strade sarà razionalmente e funzionalmente realizzata con spirito di collaborazione e di coordinamento fra So.Ri. spa e i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale nonché degli enti dei servizi interessati.
4. La richiesta di rinnovo dovrà:
  - Essere presentata, sull'apposita modulistica, direttamente al competente ufficio o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
  - Essere sottoscritta esclusivamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione in scadenza.
  - Contenere la richiesta di rinnovo per un solo impianto o mezzo pubblicitario ad eccezione delle ipotesi di seguito riportate:
    - Mezzi pubblicitari esposti su impianti direzionali di terzo livello fino al totale massimo previsto dal Piano per ogni singolo impianto.
    - Mezzi pubblicitari esposti su impianti pubblicitari di servizio, previsti nell'ambito di piani di arredo urbano e stradale, collocati sulla stessa area di riferimento, intesa come tratto di viabilità, in sequenza collegata fra di essi.
5. La richiesta, da presentare con marca da bollo, deve essere completata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione e le certificazioni previste sullo stampato.
6. (La documentazione e le certificazioni possono essere allegate anche su supporto informatico (DVD).
7. la richiesta deve essere allegata attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti d'istruttoria. La mancata presentazione dell'attestazione di versamento produrrà l'archiviazione automatica della richiesta, senza necessità di preavviso da parte del competente ufficio.

*Modello: "Richiesta di rinnovo impianti e mezzi pubblicitari".*

*Il modello è disponibile sul sito del Comune di Prato e presso So.Ri. spa.*

#### **Art. 18 - Autorizzazione o concessione: sospensiva revoca e decadenza. Effetti e procedure di rimozione**

1. L'autorizzazione o la concessione per una pubblicità su suolo o bene pubblico può essere sospesa nei seguenti casi:
  - a. Qualora rappresenti un impedimento all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse.
  - b. Qualora rappresenti un impedimento alla manutenzione o pulizia straordinaria delle sedi stradali e degli spazi pubblici.
2. Nei casi di sospensiva il termine per la rimozione della pubblicità è concordato di volta in volta secondo le esigenze espresse della Pubblica Amministrazione
3. L'autorizzazione o la concessione per una pubblicità su suolo o bene pubblico è revocata quando:
  - a. La permanenza dell'impianto contrasti definitivamente con sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

- b. L'impianto rechi grave pregiudizio su diritti di terzi o rappresenti pericolo a persone o cose.
  - c. L'impianto sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni.
  - d. L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false.
  - e. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro, e/o staticità, e/o sicurezza.
  - f. L'impianto sia stato collocato in difformità a quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento
4. Contestualmente alla revoca, il competente ufficio, salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, le persone o le cose (per cui, senza indugio e d'ufficio sarà eseguita la rimozione con spese a carico dell'interessato), darà comunicazione al titolare dell'autorizzazione di un termine di 10 giorni lavorativi entro il quale debba avvenire la rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistente.
  5. Nel caso di rimozione di un impianto stabilita con ordinanza del Sindaco per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare della stessa avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
  6. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario entro i termini indicati, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario gli effetti previsti dall' art. 24 del D.Lgs. 507/93.
  7. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o della concessione:
    - A. La violazione di norme di legge, del presente Regolamento e del Piano, nonché delle prescrizioni impartite in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto.
    - B. Il mancato pagamento dell'imposta, del canone autorizzatorio e di altre somme a qualunque titolo dovute.
  8. Contestualmente alla decadenza il competente ufficio comunicherà, al titolare dell'autorizzazione, il termine di 10 giorni lavorativi per effettuare spontaneamente la rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistente.
  9. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario entro i termini indicati sopra, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario gli effetti previsti dall' art. 24 del D.Lgs. 507/93.

**Art. 19 - Rinuncia. Scadenza. Effetti. Procedure di rimozione.**

1. La rinuncia espressa ad una esposizione regolarmente autorizzata o concessa, e già effettuata, comporta per il titolare della stessa:
  - Il pagamento dell'imposta dovuta, determinata fino alla fine del mese di presentazione della rinuncia, o del periodo previsto, per le esposizioni temporanee, ed alla fine dell'anno corrente per le esposizioni permanenti.
  - L'obbligo della rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistente, non oltre i termini di cui sopra.
2. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario oltre le scadenze di cui al punto 1, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario gli effetti previsti dall' art. 24 del D.Lgs. 507/93.
3. La scadenza naturale di un'autorizzazione o concessione comporta per il titolare l'obbligo di rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistenti.
4. Il mancato rispetto di cui al precedente comma 3 determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario gli effetti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

## **DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DI ALTRE FORME DI PUBBLICITA'**

### **Art. 20 - Pubblicità fonica.**

1. La pubblicità fonica effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi. Se effettuata su suolo pubblico può essere finalizzata solo alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa e negli orari previsti al comma 2.
2. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
3. La pubblicità fonica entro i centri abitati è possibile negli orari fissati al comma 2, ed è, comunque, vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e riposo o strutture simili.
4. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal Sindaco tramite il competente ufficio.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
6. Per l'effettuazione della pubblicità fonica su suolo pubblico occorre presentare richiesta di autorizzazione in bollo almeno cinque giorni lavorativi precedenti la data ipotizzata, mediante l'apposito modulo.

*Modello: "Richiesta di autorizzazione per pubblicità fonica".*

*Il modello è disponibile sul sito del Comune di Prato e presso So.Ri. spa.*

### **Art. 21 - Propaganda elettorale - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario.**

1. La pubblicità relativa alla propaganda elettorale è autorizzata dal competente ufficio del Comune di Prato in base alle norme in materia.
2. Il lancio di materiale pubblicitario è vietato nei luoghi pubblici.

### **Art. 22 - Mezzi pubblicitari gonfiabili. Aeromobili.**

1. Sono assimilabili ai palloni frenati, di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. N. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 507/1993.
2. La pubblicità a mezzo aeromobili è ammessa esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale. Gli aeromobili possono stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalle competenti autorità ministeriali.
3. Le tipologie di pubblicità di cui al presente articolo sono soggette ad autorizzazione, per l'ottenimento della quale si rende necessario l'inoltro di apposita richiesta in bollo utilizzando il relativo modulo.

*Modello: "Richiesta di autorizzazione per mezzi pubblicitari gonfiabili e pubblicità tramite aeromobile "*

*Il modello è disponibile sul sito del Comune di Prato e presso So.Ri. spa.*

### **Art. 23 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.**

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. N. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 57 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
2. La pubblicità effettuata a mezzo di autoveicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati ad autopubblicitarie (di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992 (cosiddette vele pubblicitarie), può avvenire esclusivamente con veicoli in movimento.

3. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore a due ore, nella sede stradale e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta al regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto dal presente Regolamento.
4. In occasione di particolari manifestazioni in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, può essere concessa autorizzazione allo stazionamento del veicolo nelle collocazioni non vietate.
5. In ogni caso i veicoli utilizzati per le finalità di cui al presente articolo ne conservano le caratteristiche ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada.

## **DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 24 - Servizio pubbliche affissioni.**

1. Le affissioni di manifesti, di qualunque materiale, nel Comune di Prato costituiscono servizio obbligatorio con esclusione delle affissioni aventi natura commerciale che sono effettuate, in forma diretta su appositi spazi, da parte di soggetti privati abilitati a seguito di aggiudicazione di gara.
2. Il pubblico servizio deve garantire, tramite il competente ufficio, l'affissione, in appositi impianti, di manifesti cartacei, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque presentati dai soggetti e per le motivazioni previste negli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Fermo restando, in fase esecutiva il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente Regolamento, tutte le operazioni di affissione previste al comma precedente saranno effettuate in base al contratto di servizio sottoscritto fra Comune di Prato e So.Ri. .
4. Per usufruire del servizio di pubblica affissione gli interessati devono presentare a So.Ri. apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti da esporre, il periodo, il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
5. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
6. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle richieste accompagnate dal versamento dei relativi diritti.
7. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente almeno tre giorni lavorativi prima della data di inizio dell'affissione; la consegna ritardata rispetto al termine indicato può pregiudicare l'uscita dei manifesti nella data richiesta senza addebito di responsabilità per il servizio stesso.
8. Presso gli uffici ove si svolge il servizio affissioni è tenuto, anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le richieste pervenute.
9. Le eventuali variazioni od aggiunte degli originari quantitativi di manifesti, sono considerate nuove e distinte affissioni.
10. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano a So.Ri. entro le ore 9 dal lunedì al venerdì. La maggiorazione prevista per il servizio di urgenza viene riconosciuta per intero al concessionario del servizio pubbliche affissioni, come previsto dall'art. 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Eventuali reclami possono essere presentati al competente servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni e qualsiasi pretesa.
12. La durata prevista per le pubbliche affissioni non può essere superiore a 30 (trenta) giorni continuativi.
13. Nel rispetto dell'art. 20.2 del D.Lgs. n. 507/1993, al fine di offrire specifici spazi di affissione gratuita saranno previste apposite strutture dedicate all'affissione dei necrologi. Le strutture saranno individuate da So.Ri. che ne gestirà anche la programmazione e l'uso.

*Modello: "Richiesta di affissione manifesti " .*

*Riferimenti zone territorio: "Elenco postazioni pubbliche affissioni " (cartografie – elenco ubicazione impianti – agenda superfici disponibili).*

*Modello: "Richiesta di affissione diretta art. 20/bis D.Lgs. 507/93".*

*Riferimenti zone territorio: "Elenco postazioni previste per affissione diretta art.20/bis D.Lgs. 507/93 " (cartografie – elenco ubicazione impianti- agenda superfici disponibili).*

*I modelli sono disponibili sul sito del Comune di Prato e presso So.Ri. spa.*

## **DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEI CANONI AUTORIZZATORI**

### **Art. 25 - Imposta sulla pubblicità.**

1. Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità deve dichiarare all'ufficio competente gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. La dichiarazione deve indicare le caratteristiche, la durata dell'attività pubblicitaria e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. Le tariffe, le modalità di calcolo e applicazione dell'imposta dovuta per le varie forme di pubblicità previste, le scadenze di pagamento, le riduzioni e le esenzioni sono disciplinate rispettivamente dagli articoli da 7 a 17 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui al presente titolo.
3. La pubblicità effettuata in via esclusiva dai soggetti previsti all'art. 16 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, mantiene, comunque, la riduzione anche in presenza, all'interno del mezzo, di eventuali sponsor commerciali a condizione che la superficie globalmente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.
4. La pubblicità effettuata in via esclusiva dai soggetti previsti all'art. 17, lettera g) del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, mantiene comunque l'esenzione anche in presenza, all'interno del mezzo, di eventuali sponsor commerciali a condizione che la superficie globalmente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.
5. Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione dell'imposta sulla pubblicità, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.
6. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità risulta propedeutico e obbligatorio per il ritiro di ogni atto di autorizzazione inerente impianti e mezzi pubblicitari a carattere temporaneo e deve avvenire contestualmente con la presentazione delle dichiarazioni per le forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'articolo 7 comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più mezzi in sequenza collegata fra di essi.
8. Ai fini del calcolo dell'imposta è attribuito carattere temporaneo alle insegne di esercizio e agli altri mezzi pubblicitari i quali, anche se per loro natura non ne possiedono i requisiti, in relazione all'anno di inizio della loro esposizione, regolarmente autorizzata, interessino gli ultimi tre mesi dell'esercizio. In questo caso l'imposta sarà applicata nei termini previsti dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. N. 507/93. Per gli anni successivi non sarà necessario riproporre nuova denuncia fiscale.

### **Art. 26 - Diritti sulle pubbliche affissioni.**

1. Le tariffe, le modalità di calcolo dei diritti dovuti e di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui al presente titolo.

2. La presenza, all'interno di manifesti relativi a soggetti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di eventuali sponsor commerciali o riferimenti ad attività di carattere commerciale, mantiene comunque la riduzione prevista a condizione che la superficie utilizzata per tali scopi sia globalmente inferiore a 300 centimetri quadrati.
3. Si considerano, comunque, esenti, per effetto dell'art. 21, lett. A) del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, i manifesti che contengono eventuali sponsor commerciali, a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia globalmente inferiore a 300 centimetri quadrati.
4. Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione dei diritti di affissione, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione valida ai fini dell'applicazione dell'esenzione o riduzione.

## **MODALITA' DI VERSAMENTO DEI DIRITTI, DELL'IMPOSTA E DISCIPLINA DEI RIMBORSI**

### **Art. 27 - Versamenti.**

1. Il versamento dei diritti di affissione, dell'imposta sulla pubblicità, nei termini temporali individuati ai precedenti titoli, viene effettuata con le modalità e in considerazione degli effetti liberatori previsti dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Prato.

### **Art. 28 - Rimborsi.**

1. I rimborsi per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicità sono regolati nel merito dalle disposizioni contenute ai rispettivi titoli di riferimento del D. Lgs. N. 507/93 e del presente Regolamento e per le modalità di effettuazione dall'art. 1, comma 164, L. 296/06.

## **ABUSIVISMO – SANZIONI E PROCEDURE DI RIMOZIONE**

### **Art. 29 – Abusivismo e Rimozione.**

1. Sono considerate abusive:
  - Tutte le forme di pubblicità esposte senza la dovuta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, o nella dichiarazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, per dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
  - Le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
  - La pubblicità per la quale, per termine del periodo autorizzato, a regolare denuncia di cessazione, oppure a rinuncia dell'autorizzazione, non consegua l'effettiva rimozione dell'impianto o mezzo pubblicitario entro il termine dovuto o comunicato da parte del competente ufficio.
  - La pubblicità mantenuta a seguito di comunicazione di rimozione per intervenuta revoca o decadenza dell'autorizzazione o concessione.
2. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario entro i termini indicati nella richiesta, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario gli effetti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

### **Art. 30 - Sanzioni.**

1. Alle violazioni di cui all'articolo precedente conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. N. 689/1981 e, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.
2. Le disposizioni di riferimento per le modalità di contestazione delle sanzioni e per le attività accessorie nei confronti degli impianti pubblicitari abusivi sono quelle dell'art. 24 del D. Lgs. N. 507/93.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 31 - Insegne di esercizio: emersione.**

1. I soggetti responsabili della violazione delle norme in materia di esposizione di insegne di esercizio possono usufruire dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 24 comma 2 del D. Lgs. N. 507/93 in misura ridotta, pari alla metà del minimo editale previsto, pari ad € 103,00=.
2. La possibilità prevista al comma 1 è riferita esclusivamente alle violazioni comprovate relative alle annualità decorrenti dall' anno 2007 compreso in poi.
3. Si esclude la contestazione di ogni violazione se sia comprovata l'esposizione di insegne di esercizio, in mancanza di titolo autorizzatorio, precedentemente all'anno 2007.

### **Art. 32 – Versamento annuale dell'imposta.**

1. Di norma e fatte salve eventuali diverse decisioni dell'Amministrazione Comunale, il versamento dell'imposta annuale sulla pubblicità dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno di competenza e, comunque, entro e non oltre il mese successivo a quello di approvazione del bilancio preventivo del Comune di Prato.

### **Art. 33 – Abrogazioni.**

1. Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente atto.
2. Sono abrogati specificatamente i seguenti atti:
  - Regolamento imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni. (Modificato ed approvato con D.C.C. del 29/04/2010 n. 38).
  - Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari di natura temporanea o permanente e per la pubblica affissione con esclusione delle localizzazioni territoriali, adeguatamente cartografate, relative al posizionamento di cartelli e stendardi sui pali della pubblica illuminazione che manterranno la loro validità nei modi e termini previsti all'art. 12 del nuovo Piano degli impianti. (Approvato con D.C.C. del 03/05/1999 n. 93 – integrato con D.C.C. del 03/04/2008 n. 60 – Modificato con D.C.C. del 14/10/2010 n. 88).

### **Art. 34 - Integrazione art. 6 “piano di emersione volontaria dell'abusivismo pubblicitario”.**

1. La data per la rimozione dell'impianto, il ripristino e la bonifica dei luoghi previsti dall'articolo 6 del “Piano di emersione volontaria dell'abusivismo pubblicitario”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Prato N. 88 del 14.10.2010, rimane quella del 31.01.2011, fatta salva una diversa rimodulazione operativa che potrà essere determinata direttamente da So.Ri. spa in base all'entità delle dichiarazioni di emersione e alle esigenze gestionali che verranno delineate soltanto alla scadenza della presentazione di tutte le dichiarazioni di adesione al Piano di emersione fissata al 31.12.2010.